

Codice A1816B

D.D. 20 dicembre 2022, n. 4023

RD 523/1904. PI 7162. Autorizzazione idraulica per l'esecuzione di interventi di manutenzione con taglio piante. Regolamento regionale DPGR 20/09/2011 n. 8/R art. 37 bis. Torrente Tinella. Richiedente Comune di Santo Stefano Belbo.



ATTO DD 4023/A1816B/2022

DEL 20/12/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: RD 523/1904. PI 7162. Autorizzazione idraulica per l'esecuzione di interventi di manutenzione con taglio piante. Regolamento regionale DPGR 20/09/2011 n. 8/R art. 37 bis. Torrente Tinella. Richiedente Comune di Santo Stefano Belbo.

In data 26/10/2022 il Comune di Santo Stefano Belbo ha presentato l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione con taglio della vegetazione in alveo del torrente Tinella mediante l'impiego del volontariato di Protezione Civile (art. 37 bis del Regolamento forestale regionale ai sensi LR 4/2009 art. 13, emanato con DPGR n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.) consistenti nel taglio e asporto della vegetazione, formata principalmente da acacie e arbusti di non particolare pregio ed interesse vegetazionale.

All'istanza è allegata la documentazione tecnica relativa all'esercitazione di Protezione Civile redatta dal Comune di Santo Stefano Belbo in base alla quale è prevista la realizzazione dei lavori.

Con nota prot. 52725/A1816B del 13/12/2022 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della LR 14/2014.

Considerata l'urgenza di eseguire le operazioni di protezione civile e la modesta rilevanza dei lavori, si è ritenuto di poter omettere la fase di pubblicazione all'albo pretorio.

A seguito dell'esame degli atti progettuali la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Tinella.

Trattandosi di interventi di manutenzione idraulica definiti dall'art. 37/bis del DPGR n. 8/R, si ritiene che non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione (Regolamento regionale DPGR n. 14/R del 06/12/2004, DGR 5-5072 del 8/01/2007, DD. 3484 del 24/11/2021 tabella canoni), ferma restando l'osservanza da parte del soggetto autorizzato delle prescrizioni e degli obblighi impartiti nel seguito.

Constatato pertanto che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- RD 523/1904;
- DPR n. 8/1972 art. 2;
- DPR n. 616/1977 art. 89;
- Dlgs 112/98 artt. 86 e 89;
- DGR 24/3/1998 n. 24-24228;
- LR 44/2000 art. 59;
- LR 20/2002;
- LR 12/2004;
- DPGR 06/12/2004 n. 14/R regolamento regionale;
- LR 4/2009;
- DPGR 20/09/2011 n. 8/R regolamento regionale;
- LR 23/2008 art. 17;

determina

di autorizzare ai sensi del RD 523/1904, ai soli fini idraulici, il Comune di Santo Stefano Belbo ad eseguire i lavori secondo le caratteristiche e modalità indicate nella documentazione tecnica allegata all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto della documentazione tecnica e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. gli interventi di manutenzione con il taglio della vegetazione dovranno essere eseguiti in osservanza della normativa regionale forestale vigente con relativo regolamento, ed esclusivamente nelle aree individuate nella documentazione tecnica allegata all'istanza;
3. si richiama il divieto di sradicamento o abbruciamento dei ceppi degli alberi di cui all'art. 96 lettera c) del RD 523/1904;
4. durante l'esecuzione delle lavorazioni di taglio della vegetazione, l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo e dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
5. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui, il committente dei lavori è pertanto responsabile di qualsiasi danno possa derivare a causa dei lavori effettuati, ed è tenuto ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si dovessero rendere necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
6. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
7. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
8. le opere ed i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro novanta giorni dalla presente autorizzazione;
9. il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti volti a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente alla documentazione tecnica ed alle prescrizioni impartite;

10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d'acqua o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili con il buon regime idraulico;
11. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare in conseguenza della presente autorizzazione;
12. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.P.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR 22/2010.

IL DIRIGENTE

(A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)

Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio